

Decreto legislativo del 23/11/2023 n. 188

Disposizioni integrative e correttive del [decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42](#), in attuazione del [regolamento \(UE\) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021](#), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#), recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2023

Articolo 9

Art. 9 Modifiche all'[articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Modifiche all'[articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42](#)

In vigore dal 30/12/2023

1. All'[articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli impegni» sono inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.».

[Torna al sommario](#)